



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

ELEZIONI POLITICHE 2022

In data 26 agosto 2022, alle ore 11,00, presso questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, si è tenuta una riunione, presieduta dal dirigente l' Ufficio Elettorale Provinciale, dott.ssa Immacolata Delle Curti ed il Vice Dirigente dott.ssa Monica Vaccaro, cui hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle Istituzioni e delle formazioni politiche, al fine di esaminare i più rilevanti aspetti della campagna elettorale e promuoverne un corretto e sereno svolgimento in occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per domenica 25 settembre 2022.

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - Premessa (legge 4 aprile 1956, n. 212, come successivamente modificata ed integrata)

Il giorno 26 agosto 2022 (trentesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni di cui trattasi), ha inizio la **campagna elettorale**.

In proposito, si richiama l'attenzione sulla osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale affinché venga garantito il più ampio rispetto della libertà di parola e di propaganda elettorale a tutte le forze politiche partecipanti alla competizione e il confronto politico si svolga in un clima di serena dialettica democratica.

Nel ricordare, in primo luogo, i diritti fondamentali della persona di cui agli **artt. 17 e 21** della Costituzione, si rammentano altresì le disposizioni della **legge n. 212/1956**, come modificata dalla **legge n. 130/1975** e della **legge 10.12.1993, n. 515** - come modificata dalla **legge 22.2.2000, n. 28**, concernenti la disciplina delle campagne elettorali.

Si conviene, inoltre, sulla necessità della osservanza delle ulteriori misure di seguito indicate.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di **comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
Provvedimenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alla campagna per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica .



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di **parità di accesso** ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si segnala che nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 181 del 4 agosto è stato pubblicato il provvedimento in data 2 agosto 2022 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022. Inoltre sul sito web dell'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** è stata pubblicata la **delibera n. 299/22/CONS**, con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le medesime elezioni politiche.

L'art. 28 della citata Delibera disciplina la "Tutela del pluralismo sulle piattaforme di condivisione di video". L'Autorità promuove, mediante procedure di autoregolamentazione, l'adozione da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi a tutela del pluralismo dell'informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati. Le piattaforme di condivisione dei video e i social network devono assicurare il rispetto delle disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge n.28/2000.

I Comitati regionali per le comunicazioni, organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della legge n.249/1997, sono preposti alla vigilanza nell'ambito territoriale di competenza, provvedendo anche allo "accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art.9 della legge n.28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionali ed obblighi di informazione".

L'accertamento delle violazioni è svolto dall'Autorità stessa secondo le regole procedurali di cui alla delibera n.410/14/CONS recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", così come modificata, da ultimo, dalla delibera n.697/20/CONS, che disciplina anche le modalità di presentazione delle segnalazioni.

Nello specifico, le segnalazioni sono considerate ricevibili se trasmesse all'Autorità tramite posta elettronica certificata oppure corredate da copia leggibile del documento di identità del segnalante e devono indicare, a pena di inammissibilità: la denominazione e i recapiti completi del segnalante, l'autore della presunta violazione, i fatti all'origine della segnalazione e il periodo, anche di massima, cui la segnalazione è riferita.



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

- Dal giorno di inizio della campagna elettorale (26 agosto 2022) fino alle ore 24 del venerdì precedente la data delle elezioni (23 settembre 2022) possono tenersi riunioni elettorali in luogo pubblico (**comizi**) senza l'obbligo del preavviso al Questore.
- E' comunque buona norma, nonché prassi consolidata, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, che le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate dai promotori dei comizi con le locali autorità di P.S.
- Presso i Comuni saranno tenute apposite riunioni per disciplinare l'uso delle piazze per lo svolgimento dei comizi. L'assenza dei rappresentanti delle liste, nonostante la formale convocazione, comporterà la tacita accettazione dell'accordo stabilito dagli intervenuti. Alle riunioni di cui sopra parteciperanno anche i locali organi di Polizia o dell'Arma dei Carabinieri.
- Per quanto riguarda la durata dei comizi si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli Comuni e le Amministrazioni comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale.
- I Comuni disciplineranno la **concessione delle piazze, degli orari e dei turni per i comizi, secondo il principio della cronologia delle istanze** (salvo ricorrere al sorteggio laddove vi sia contestuale presentazione da parte di compagini politiche di diverse istanze per lo stesso luogo ed orario ed in mancanza di accordo).
- **L'effettuazione dei comizi andrà esclusa in località prossime a scuole durante l'orario dell'attività scolastica, a convitti, a convivenze (caserme), a ospedali, a case di cura, ai sagrati delle chiese e ai cimiteri, oltre che nei luoghi di maggiore traffico e negli incroci e nelle piazze che, per evidenti motivi di viabilità, costituiscono punto nevralgico per la circolazione stradale.**
- I comizi in luogo pubblico - salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale, in relazione a singole, peculiari situazioni - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari:
 - dalle 9,30 alle 13,00;
 - dalle 16,00 alle ore 23,00.
- E' ammessa la predisposizione di **banchetti** da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di propaganda elettorale.
- Durante il comizio è **escluso il contraddittorio**. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti o delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte;
- Si conviene che vi sia un **intervallo di almeno un quarto d'ora tra comizi**, specie se di opposti orientamenti politici, per consentire il totale sgombero del pubblico dalle località interessate e l'afflusso di quanti desiderano assistere ai successivi comizi;
- Si eviterà che **comizi di compagini appartenenti a diverse tendenze** siano tenuti in località tra loro vicine e con medesimi orari;
- Durante lo svolgimento dei comizi sarà vietata nello stesso luogo la distribuzione di materiale di propaganda da parte di forze politiche diverse.
- **Non verranno usati nell'arco di 500 m.** dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo, **altoparlanti sui mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali.** E' invece consentito l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale mediante



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

l'uso di altoparlanti, previa autorizzazione del Sindaco o, nel caso sia interessato il territorio di più Comuni, del Prefetto.

- E' vietata l'effettuazione di **cortei** o **parate** da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio in corso, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.
- Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma civile di confronto.
- Si conviene che i partiti o gruppi politici evitino, durante il periodo della propaganda elettorale, **cortei** anche motorizzati, **staffette ciclistiche**, **fiaccolate** e qualunque **parata** a scopo di propaganda elettorale.
- Si conviene, altresì, l'opportunità di **limitare il volume degli altoparlanti**.
- Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze di **pubblici mercati** sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.
- Nelle piazze in cui esistono **chiese** o **sedi di partiti, gruppi o movimenti politici**, gli oratori parleranno sistemati su palco o altrimenti sempre nel lato opposto o di fianco e comunque ad una congrua distanza dalla chiesa o dalle sedi suddette.
- E' consentita l'occupazione di delimitati spazi di suolo pubblico, anche a mezzo di strutture mobile (**banchetti, gazebo, camper**, ecc.) per la diffusione di materiale propagandistico, previa richiesta all'Ufficio comunale competente.
- Qualora nella stessa giornata e medesima località fossero convocati più comizi elettorali, pur sempre in ore diverse, i rappresentanti e gli esponenti dei partiti sono invitati a far sì che la **durata dei comizi** non superi il massimo di **un'ora**, salvo diversi accordi tra le parti.
- Rimane stabilito, comunque, che **nell'ultimo giorno di campagna elettorale (23 settembre 2022), in caso di più richieste, i comizi non potranno superare la durata massima di quarantacinque minuti** con intervallo di quindici minuti tra un intervento ed il successivo.
- **Per i comizi di maggiore rilievo tenuti da dirigenti di partiti nazionali di interesse extra regionale** da tenersi nei Comuni della provincia, la richiesta deve essere fatta, oltre che ai Comuni ed ai Comandi dell'Arma, anche alla Questura per conoscenza.
- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti ed ai Segretari Nazionali dei partiti o gruppi politici, sarà data la precedenza nello svolgimento dei comizi in luoghi anche se prenotati da partiti diversi da quelli di appartenenza, lasciando agli interessati, in tale circostanza, la libertà di concordare uno scambio di uso della piazza.

AFFISSIONI

- Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che saranno determinati dalle Giunte Comunali - ai sensi della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 - dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, **distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel Comune nella stessa data.**
- In particolare, compete alle Giunte provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, alla assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale.
- Si evidenzia che sono state apportate modifiche alla legge n. 212/1956 con l'art. 1 comma 400 h) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) **eliminando** la **propaganda indiretta dei fiancheggiatori** e riducendo notevolmente gli spazi destinati alla propaganda diretta, stabiliti per ciascun centro abitato in base alla popolazione residente, con conseguenti



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

economie di spesa.

- Le affissioni possono essere effettuate fino alla **mezzanotte del venerdì precedente il voto (23 settembre 2022)**: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata (artt. 1 e 9 Legge 4 aprile 1956, nr. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, nr. 130).
- Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, legge 212/1956).
- Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altra o ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.
- I presenti concordano sulla necessità che i Comuni provvedano, con tempestività, all'immediata **defissione** del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici (D. l.vo 507/93) e alla rimozione di ogni altra affissione abusiva o scritta comunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile; infatti ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 515/1993 - modificato dalla norma della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è prevista la **responsabilità solidale tra l'esecutore materiale ed il committente in merito alle sanzioni**, che devono essere applicate nei confronti di coloro che hanno affisso manifesti fuori dagli spazi consentiti e l'onere, per gli stessi, della rimozione dei manifesti affissi in violazione delle leggi.
- Tutte le **pubblicazioni di propaganda elettorale** devono riportare il nome del committente responsabile.
- L'utilizzazione di postazioni fisse (**Gazebo**) a fini elettorali, può essere consentita a determinate condizioni: a) che tali strutture non presentino raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; b) che non siano esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della legge n. 212/1956. In sostanza tali strutture, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini.
- In merito alla possibilità di fare uso di **bandiere** nella sistemazione dei gazebo, è stato ritenuto che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.
- Installazione di tabelloni: L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (o anche mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di propaganda politica è contrario alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarvi una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi. Sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento della campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.
- E' da ritenersi vietata l'**affissione** di materiale di propaganda elettorale nelle **bacheche** o **vetrinette** appartenenti a partiti politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, in quanto tutte le affissioni di propaganda elettorale devono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi stabiliti dai Comuni (c.d. tabelloni).



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

PROPAGANDA FIGURATIVA e LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

Da venerdì **26 agosto 2022** (30° giorno antecedente quello della votazione) **sono vietati**:

- il lancio o il getto di **volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione. Si rammenta **il divieto di distribuzione dei volantini** ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.
- E' **vietata** qualsiasi forma di **propaganda figurativa** o **luminosa a carattere fisso** in luogo pubblico (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc.). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4 legge n. 130/1975).
- E' **vietata** la **propaganda luminosa mobile**.
- La pubblicità elettorale effettuata mediante **veicoli (Vele) è vietata in forma fissa**, essendo consentita solo in forma itinerante, in quanto rientra nella **propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili**. Detti automezzi non potranno sostare in pubblica strada e, una volta terminata l'attività, dovranno essere ricoverati in apposite autorimesse. Le Forze di Polizia sono tenute, ai sensi della legge n.130/1975, a far rimuovere, a spese del proprietario del mezzo, i veicoli di cui sopra che non ottemperino alle suddette prescrizioni.
- Lo stesso principio vale per i cosiddetti "**uomini sandwich**" recanti scritte e immagini di propaganda elettorale, che, quando si fermano, devono "coprire" il messaggio per renderlo non visibile, in quanto, diversamente, si realizzerebbe un'ulteriore forma di propaganda fissa (consentita, invece, solo negli appositi spazi dei tabelloni installati dai Comuni).

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

- Da venerdì 26 agosto 2022 (30° giorno antecedente la data delle elezioni) l'uso degli **altoparlanti** è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975; si evidenzia che, ai sensi della richiamata normativa, "*durante detto periodo l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.*"
- L'uso dell' **altoparlante su mezzi mobili** è subordinato alla preventiva **autorizzazione** (art. 59, comma 4, DPR 16 dicembre 1992, n. 495) da parte del **Sindaco** del Comune o, nel caso in cui la propaganda elettorale fonica si svolga sul territorio di più Comuni, da parte del **Prefetto** della provincia in cui rientrano i Comuni stessi.
- In occasione di **comizi**, l' **impianto di amplificazione** degli altoparlanti, avente tono moderato, dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

USO DEI LOCALI COMUNALI (Art. 19, comma 1, legge 10/12/1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base delle proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Per eventuali riunioni pubbliche da tenersi in locali diversi da quelli messi a disposizione dal Comune (cinema, teatri, sale per convegni e conferenze, sedi di partito, ecc.) gli organizzatori dovranno darne notizia, almeno 48 ore prima, alla Questura e all'Arma dei Carabinieri.

DIVIETO DI PROPAGANDA

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 24 settembre 2022 e fino alla chiusura delle operazioni di voto**, sono comunque vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale (art. 9 legge 4 aprile 1956, n. 212).

Nel giorno della votazione è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi.

Si conviene inoltre che i rappresentanti di lista utilizzino esclusivamente il simbolo di lista e che lo stesso non deve superare le dimensioni di cm. 5.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n.28).

La citata legge prevede all' art. 8 che **nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e, quindi, a partire da sabato 10 settembre, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività da parte di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Tutti gli intervenuti hanno condiviso la necessità del rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di propaganda elettorale, che intende assicurare che il confronto politico si svolga secondo i principi della democrazia.